

quali iniziative intenda porre in essere perché sia avviato quanto prima un confronto fra i vertici di *Sviluppo Italia*, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali, affinché venga affrontata la vicenda relativa alle suddette imprese e vengano proposte delle possibili alternative industriali per offrire una prospettiva ai lavoratori, oltre che per mantenere gli impegni assunti per aiutare lo sviluppo industriale di questa area.

(2-01307) « Cordoni, Adduce, Agostini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellini, Benvenuto, Bogi, Bonito, Borrelli, Buglio, Cabras, Capitelli, Caldarola, Carboni, Cennamo, Chianale, Chiti, Filippeschi, Finocchiaro, Fluvi, Galeazzi, Innocenti, Labate, Leoni, Lulli, Luongo, Magnolfi, Mariotti, Montecchi, Mussi, Rognoni, Nicola Rossi, Rossiello, Sabattini, Sandri, Sasso, Sciacca, Sereni, Siniscalchi, Soda, Susini, Tidei, Tolotti, Trupia, Turco, Michele Ventura, Vigni, Visco, Zanotti ».

(23 settembre 2004)

(Sezione 2 – Ruolo ricoperto dall'istituto nazionale per la fauna selvatica nell'ambito delle trattative tra il Governo italiano e l'Unione europea per il prolungamento della stagione venatoria)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere – premesso che:

il ministero delle politiche agricole e forestali ha recentemente interpellato i competenti organismi dell'Unione europea per ottenerne una valutazione preventiva in ordine all'auspicato allargamento al mese di febbraio del prelievo venatorio in Italia di alcune specie migratorie;

l'interpello all'Unione europea presuppone una congrua interpretazione e applicazione della non sempre univoca normativa di cui alla direttiva 79/409 CEE e della guida interpretativa alla direttiva uccelli, con riferimento alla fase biologica della partenza dei volatili verso i luoghi di nidificazione;

in vista dell'emissione del parere dell'Unione europea sono stati previsti dagli incontri a Bruxelles tra rappresentanti dell'Unione europea e rappresentanti del ministero delle politiche agricole e forestali;

con riferimento alla preparazione di tali incontri (in occasione dei quali la richiesta italiana sarà supportata da documentazione congrua, idonea a fondare la stessa richiesta), sarebbero stati programmati e si sarebbero avuti precedenti incontri tra rappresentanti del ministero delle politiche agricole e forestali e rappresentanti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

la partecipazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica sarebbe stata decisa per ottenere la « consulenza » che allo stesso istituto è attribuita dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 157 del 1992;

si ignora se il ministero delle politiche agricole e forestali abbia chiesto consulenza e « documenti » anche ad altri soggetti qualificati, in ipotesi del mondo universitario e accademico o del mondo ornitologico, legittimati e titolati a fornire al Governo, in aggiunta all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o in alternativa all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, apporti scientifici e contributi di verifiche e di catture, utili a giustificare e confermare la congruità delle richieste modifiche della stagione venatoria;

l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ente sottoposto per legge alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, può operare, se richiesto, come « consulente » per lo Stato, ma lo Stato,

anche sul piano dei rapporti internazionali e comunitari, può rinunciare all'utilizzo delle consulenze, ritenendole errate, non corrette scientificamente o validamente contrastate da altre risultanze probanti, già acquisite o da acquisire;

nel corso del lungo esame davanti alla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati delle proposte di legge di modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e, in particolare, nel contesto dell'approfondita indagine conoscitiva, sono stati acquisiti autorevoli documenti scientifici, che provano il fondamento della richiesta avanzata dal ministero delle politiche agricole e forestali all'Unione europea;

lo stesso documento «Ornis» conferma la congruenza e fondatezza di tale richiesta —:

se l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, d'iniziativa o perché richiesto, abbia espresso un suo parere in ordine alla richiesta inoltrata dal ministero delle politiche agricole e forestali all'Unione europea;

se tale parere, ove espresso, sia rimasto all'interno del rapporto Stato(ministero delle politiche agricole e forestali)-consulente ovvero abbia valicato tale rapporto, attraverso percorsi non istituzionali e verso destinatari diversi dal referente (mandante) previsto dalla legge;

se, qualora l'Istituto nazionale per la fauna selvatica abbia violato la legge ed il mandato della legge previsto, non si ritenga di dover attivare i meccanismi sanzionatori conseguenti alla vigilanza che compete alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

se eventuali pareri espressi dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora inaffidabili in quanto errati, condizionati, scientificamente non corretti o in contrasto con precedenti valutazioni provenienti dallo stesso istituto ovvero contrastati da altre risultanze altrimenti ac-

quisite, non debbano essere surrogati da altri dati, di diversa provenienza e natura, comunque validi e riscontrati.

(2-01333) « Onnis, Caruso, Patarino, Pezzella, Villani Miglietta, Meroi, Fatuzzo, Geraci, La Grua, Gallo, Angela Napoli, Arrighi, Ghiglia, Gianni Mancuso, Paolone, Messa, Maggi, Bornacin, Strano, Trantino, Alberto Giorgetti, Menia, Saia, Airaghi, Foti, Alboni, Cola, Leo, Benedetti Valentini, Nespoli, Ascierio, Cristaldi, Carrara, Macerattini, Porcu, Rositani, Mereu, Peretti, Giuseppe Gianni, Tanzilli, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Misuraca, Romele, Ricciuti, Masini, Collavini, Zama, Germanà, Cuccu, Di Virgilio, Testoni, Minoli Rota, Massidda, Grimaldi, Marinello, Floresta, Pinto, Brusco, Vascon, Bricolo, Guido Dussin, Stucchi ».

(11 ottobre 2004)

(Sezione 3 – Iniziative a favore dell'ordine Maurizioano di Torino)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

l'Ordine mauriziano, posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, ente di diritto pubblico previsto dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, svolge la propria attività ed attua i propri fini istituzionali ai sensi della legge speciale 15 novembre 1962, n. 1596, approvata in attuazione della citata disposizione costituzionale;

le successive leggi di riforma sanitaria, a partire dalla legge n. 833 del 1978, hanno sempre ribadito la natura pubblica dell'ente, la collocazione nell'ambito della sanità pubblica delle prestazioni erogate dagli ospedali mauriziani e la natura obbligatoria del rapporto convenzionale da parte della regione Piemonte;

le stesse leggi di riforma sanitaria hanno sempre fatto salvo l'ordinamento giuridico che regola il funzionamento dell'Ordine, imponendo a quest'ultimo l'applicazione nella normativa riguardante le aziende sanitarie locali ed ospedaliere solo « in quanto compatibile », proprio per la dovuta salvaguardia della legge speciale regolante l'attività dell'Ordine;

la rilevanza pubblica dell'ente è oltremodo sottolineata dalla disposizione della citata legge speciale, che attribuisce al ministero dell'interno e al ministero del tesoro il controllo su alcuni atti assunti dal consiglio di amministrazione dell'ente;

numerose sentenze del Consiglio di Stato hanno riaffermato, nel corso degli ultimi anni, l'unitarietà dell'ente, pur nella pluralità dei compiti affidati, garantendo all'Ordine mauriziano una tutela derivante dalla configurazione costituzionale e dal ruolo del patronato esercitato dalla Presidenza della Repubblica;

in considerazione del grave stato di disavanzo manifestatosi nei bilanci dell'ente, con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2002, n. 240, si è provveduto allo scioglimento degli organi ordinari dell'Ordine mauriziano ed è stato nominato, per una durata di sei mesi, commissariato straordinario il prefetto dottoressa Anna D'Ascenzo;

successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 2003, n. 111, si è provveduto alla proroga del suddetto incarico commissariale, sino al 30 aprile 2004;

in data 27 aprile 2004, risulta essere stato adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui, peraltro, non risulta ancora la data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* — disattendendo in tal modo quanto previsto al riguardo dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 — con il quale si dispone la nomina *ex novo* del citato prefetto D'Ascenzo a commissario straordinario dell'ente Ordine mauriziano;

la situazione di grave dissesto finanziario dell'ente risulta originato da vari fattori, già evidenziati nei verbali del collegio dei revisori dei conti per l'esercizio dell'anno 1997, regolarmente inviati al ministero dell'interno e del tesoro, in cui si evinceva tra l'altro lo stato di conflittualità con la regione Piemonte ed il conseguente disavanzo dell'ente. Fattori che, in qualche modo, sono sembrati accentuarsi nel corso degli ultimi due anni;

in particolare, nonostante l'ente sia sempre stato inserito dalla regione Piemonte nei programmi di ripiano dei *deficit* sanitari, finanziati dallo Stato, a partire dal 1998 ne è stato inopinatamente escluso senza alcuna motivazione inviata all'ente, seppur nel corso di quegli stessi anni gli ospedali mauriziani abbiano erogato prestazioni di eccellenza, unanimemente riconosciute dalla popolazione piemontese e dalla stessa regione Piemonte (le tabelle ufficiali regionali collocavano negli anni 2000, 2001 e 2002 gli ospedali mauriziani nei primissimi posti, per qualità e quantità delle prestazioni, tra gli ospedali piemontesi), abbiano raggiunto alti livelli di qualificazione professionale e abbiano coperto settori nei quali la regione Piemonte era da anni in grave ritardo, come nei casi di cardiocirurgia e oncologia;

sempre a partire dal 1998 l'ente risulta essere stato rimborsato, per le prestazioni pubbliche erogate a favore della regione stessa, come una struttura privata, per cui i due concomitanti fattori, esclusione dal ripiano e rimborsi impropri, hanno determinato lo sbilancio accumulato dall'ente negli anni 1999-2002 —;

se risponda al vero che il commissario straordinario dell'ente, dottoressa Anna Maria D'Ascenzo, abbia inviato una lettera (datata 18 novembre 2002, prot. Comm.S. 257) alla regione Piemonte e per conoscenza ai ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, con la quale riconosceva e difendeva le legittime ragioni dell'Ordine mauriziano nei confronti della regione Piemonte, addirittura ricorrendo contro la stessa, come aveva già fatto il precedente consiglio d'amministrazione, salvo poi, per ragioni inspiegabili, fare marcia indietro ed addirittura proporre, nella relazione finale della prima fase del commissariamento, lo scioglimento dell'ente ed il ritiro dei ricorsi avanti il tribunale regionale amministrativo del Piemonte, ritiro rigettato dal presidente del tribunale regionale amministrativo stesso, per cui verranno discussi il 21 dicembre 2004;

se risponda al vero che la convenzione stipulata nel maggio 2004 tra regione Piemonte e commissario dell'Ordine mauriziano (richiesta dal precedente consiglio d'amministrazione sin dal 1998 e mai sottoscritta dalla regione) in realtà confermi, anche per il periodo passato, la collocazione dell'attività sanitaria prestata dagli ospedali dell'ordine nell'area pubblica, come sempre sostenuto dal precedente consiglio d'amministrazione;

se risponda al vero che nel periodo di vigenza del commissariamento il disavanzo dell'Ordine mauriziano sia ulteriormente aumentato, anche in misura maggiore di quella registrata negli anni precedenti;

se risponda al vero che gli emolumenti dei quattro componenti l'organo commissariale, raggiungano cifre esorbitanti, ben superiori a quelle erogate nel complesso ai precedenti vertici dell'ente;

se non ritenga che il provvedimento con il quale si è provveduto, in data 27 aprile 2004, alla nuova nomina del prefetto D'Ascenzo a commissario straordinario — seppur legittimo nella natura, alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 — risulti

viziato dalla mancata pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, nonché viziato nella sostanza, in quanto surrettiziamente volto ad aggirare il vincolo di durata della gestione commissariale prevista dall'articolo 12 dello statuto dell'ente stesso e fissata in 18 mesi, stante il primo provvedimento di nomina datato 19 settembre 2002;

infine, quali siano i dettagli della proposta del ministero dell'interno, apparsa sui giornali torinesi il giorno 18 settembre 2004, che pare sia finalizzata allo smembramento di un ente secolare come l'Ordine mauriziano, sostenendone la non attualità, la rischiosa alienazione del suo enorme patrimonio immobiliare e l'assorbimento da parte della regione Piemonte delle attività sanitarie, il tutto in palese violazione della Costituzione, della legge speciale n. 1596 del 1962, della normativa vigente in materia sanitaria e di numerose sentenze delle supreme corti.

(2-01337) « Violante, Benvenuto, Buemi, Buglio, Chianale, Cima, Dameri, Lucà, Merlo, Morgando, Panattoni, Provera, Rava, Turco, Vertone, Nigra ».

(12 ottobre 2004)

(Sezione 4 – Iniziative per il risarcimento economico a favore dei medici specializzandi che negli anni 1983-1991 non hanno percepito la borsa di studio)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

la direttiva 82/76 CEE riconosce il diritto all'erogazione di una borsa di studio ai medici ammessi ad una scuola di specializzazione;

esiste per gli specializzandi del periodo 1983/1991 il diritto ad ottenere la borsa di studio, nella misura ed alle condizioni indicate dall'articolo 11 della legge n. 370 del 1999;

la discrezionalità dell'amministrazione va riconosciuta per l'organizzazione, la programmazione e la gestione dei corsi, ma non può riguardare il limite temporale di applicazione delle direttive che dalle norme nazionali di recepimento viene fissato ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1991/1992, senza considerare quelli iniziati prima;

giacciono presso ambedue i rami del Parlamento proposte di legge tendenti a sanare la disparità di trattamento tra specializzandi, a partire dal 1983;

una recente sentenza del Consiglio di Stato conferma il diritto a ricevere la borsa di studio per gli specializzandi negli anni 1983/1991, rigettando l'accezione di prescrizione avanzata dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per genericità dalla stessa;

il contenzioso nel merito determinerà, anche alla luce della succitata sentenza, notevole danno erariale —:

quali iniziative il Ministro interpellato intenda adottare per risarcire economicamente i medici specializzandi negli anni 1983/1991 che non hanno usufruito della dovuta borsa di studio.

(2-01324) « Marinello, Tarantino, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Fallica, Jacini, Masini, Misuraca, Ricciuti, Amato, Blasi, Giudice, Germanà, Scherini, Mormino, Licastro Scardino, Romele, Minoli Rota, Di Virgilio, Caminiti, Di Teodoro, Palmieri, Paroli, Milanato, Cossiga, Savo, Rivolta, Lenina, Pinto, Muratori, Floresta, Alfredo Vito, Campa, Rosso, Daniele Galli ».

(5 ottobre 2004)

(Sezione 5 – Eventuale partecipazione di organizzazioni non governative italiane ed attività del Cimic Group South in Iraq)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

numerosi sono gli indizi che hanno portato gli organi di informazione italiani a parlare del rapimento di Simona Pari e Simona Torretta come di un « sequestro anomalo »;

il commissario straordinario della Croce rossa italiana, Maurizio Scelli, in un'intervista al quotidiano *la Repubblica*, ricostruendo le trattative che hanno portato al rilascio ha affermato: « Siamo stati bendati, portati in giro per Bagdad e poi in una stanza dove siamo rimasti per otto ore ad un interrogatorio che ad un certo punto ho creduto fosse una trappola... Nella stanza, oltre a Navar, c'erano anche il mediatore e gli emissari »; « Insistevano nel dire – racconta sempre Scelli – che le ragazze sono spie, che i loro nomi sono in una lista che sembra provenga dagli uffici dei servizi segreti americani. Una lista di elementi di spionaggio »;

l'Italia ha firmato il *memorandum of understanding* Nato *Cimic group south*, assieme ai rappresentanti di Grecia, Portogallo e Ungheria, il 26 febbraio 2004;

il *Cimic group south* è un reparto multinazionale della Nato a guida italiana, in grado di ricercare, addestrare e proiettare unità di specialisti nel soccorso e nella ricostruzione di aree sconvolte da conflitti; è articolato su due componenti sotto un unico comando: uno *staff* multinazionale del quale fanno parte militari dei quattro Paesi firmatari e una componente operativa *Cimic* nazionale del-

l'esercito italiano; l'unità opera nel campo della cooperazione civile-militare (*Cimic*) e svolge funzioni di coordinamento e di cooperazione tra i contingenti militari e le organizzazioni civili ovvero con le autorità locali, agendo a contatto diretto con il mondo civile nell'area d'interesse;

il *Cimic group south* esplica la sua attività come supporto alla missione, nel coordinamento e cooperazione tra il comandante Nato e gli attori civili presenti nel teatro operativo, comprese le autorità locali e le organizzazioni internazionali governative e non governative, oltre a tutte le agenzie operanti sul territorio;

il *Cimic group south* può essere impiegato in operazioni di difesa collettiva (articolo 5 del trattato Nato), nel caso di minaccia esterna ad un Paese alleato, o in operazioni di risposta a crisi, nel caso di intervento a supporto della pace di una nazione esterna all'alleanza atlantica;

tra le funzioni del *Cimic group south* è fondamentale il ruolo di addestramento e di sviluppo formativo per la preparazione del personale impiegato nella cooperazione civile, oltre alla creazione nelle zone di intervento di centri *Cimic*, tali da operare come interfaccia operativo, al fine di cooperare e coordinarsi agevolmente con tutti gli attori civili presenti sul territorio —

se in operazioni sul territorio iracheno siano stati impiegati reparti del *Cimic group south*;

se organizzazioni non governative italiane presenti in Iraq abbiano partecipato o partecipino ad attività del *Cimic group south* e/o siano state coinvolte in operazioni del *Cimic group south* e/o con personale *Cimic group south*.

(2-01326)

« Deiana, Giordano ».

(5 ottobre 2004)

(Sezione 6 – Iniziative normative volte ad estendere le agevolazioni fiscali previste per le autovetture anche agli autocaravan ed ai caravan)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

l'*autocaravan* (o *camper*) rappresenta il mezzo più comodo per consentire una razionale mobilità ai portatori di *handicap* e alle famiglie dei disabili;

la funzione sociale del *camper* era già stata riconosciuta in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2001, dove all'articolo 81, comma 3, venivano estesi anche al *camper* i benefici già previsti (vale a dire la detrazione Irpef del 19 per cento) per le comuni autovetture;

per assicurare una migliore mobilità e una più degna vivibilità a chi è affetto da gravi menomazioni fisiche, sensoriali o psichiche sarebbe opportuno facilitare l'acquisto dei *camper*, applicando loro l'Iva agevolata del 4 per cento (attualmente prevista per le sole autovetture);

come è noto, la legge consente un solo acquisto nell'arco di quattro anni e, quindi, non si contribuirebbe, con l'applicazione di tale beneficio, ad accrescere le spese a carico dello Stato;

diversa questione è quella relativa all'acquisto del *caravan* (o *roulotte*), per il quale non è prevista alcun tipo di agevolazione (né ai fini della detrazione Irpef, né tanto meno ai fini dell'Iva), in quanto legato all'acquisto di un'autovettura adatta a trainarlo, già beneficiaria di agevolazioni fiscali, mentre invece sono numerose le sollecitazioni in tal senso che provengono da quanti sono sempre più impegnati nel sociale e a favore di quanti devono già sopportare il peso di *handicap* gravi —

se non ritenga, anche alla luce di quanto esposto, di poter adottare iniziative normative volte ad estendere le citate agevolazioni previste per le autovetture anche agli *autocaravan* (Iva al 4 per cento)

e ai *caravan* (Iva al 4 per cento e detrazione Irpef del 19 per cento) o, in subordine, per questi ultimi, quantomeno la detrazione Irpef del 19 per cento.

(2-01298) « Zanella, Pecoraro Scanio, Cento, Boato ».

(21 settembre 2004)

(Sezione 7 - Proposta del Governo di prolungamento della stagione venatoria)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

nel dicembre del 2002 il ministero delle politiche agricole e forestali ha presentato all'Unione europea dei documenti che avrebbero dovuto dimostrare la legittimazione del prolungamento della stagione venatoria al mese di febbraio da parte dell'Italia;

tale documentazione è stata respinta dalla Commissione europea, in quanto ritenuta del tutto insufficiente ed anzi priva di validi supporti scientifici;

la direttiva europea 79/409 CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici rappresenta uno dei capisaldi della legislazione ambientale ed impone come proprio obiettivo il mantenimento delle popolazioni viventi allo stato naturale nel territorio del continente; uno degli elementi fondamentali della direttiva è il divieto di esercizio della caccia durante le fasi biologiche più delicate degli animali, vale a dire quella della riproduzione, della migrazione verso i luoghi di nidificazione, della nidificazione, della dipendenza; inoltre, la guida interpretativa alla cosiddetta « direttiva uccelli », emanata ufficialmente dalla Commissione europea, pone come ulteriori elementi decisivi per la determinazione dei periodi di caccia il fatto che con vi sia rischio di confusione con le specie simili che versino in uno *status* di conservazione sfavorevole e il fatto che si eviti il disturbo ad altre specie;

alla fine del mese di luglio 2004 il ministero delle politiche agricole e forestali ha nuovamente chiesto alla Commissione europea un *meeting* sui periodi di caccia in Italia —

con quali finalità specifiche gli incaricati del ministero delle politiche agricole e forestali abbiano richiesto nuovi incontri a Bruxelles;

se le richieste avanzate dal ministero delle politiche agricole e forestali per il prolungamento della stagione venatoria in Italia rispettino o vorranno rispettare tutti i parametri suddetti;

se l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, unico organismo scientifico nazionale riconosciuto dalla legge n. 157 del 1992, sia stato convocato in tali incontri o quale sia il suo parere in materia;

quali dati siano stati eventualmente forniti alla Commissione europea dai vari organismi competenti, dal momento che tutti i documenti scientifici a livello internazionale e nazionale fino ad oggi escludono, per ragioni varie e legittime, la possibilità di poter esercitare in Italia la caccia sulle popolazioni naturali nel mese di febbraio;

se si siano svolte riunioni tra i ministeri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio in materia e chi vi abbia partecipato, e a quale titolo;

se a tali incontri siano state convocate le associazioni ambientaliste, in particolare la Lipu (Lega italiana per la protezione degli uccelli), *partner* italiana di *Birdlife international*, associazione che possiede specifiche competenze ed è parte competente per i comitati scientifici a Bruxelles;

quale sia attualmente il ruolo del commissario dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, dal momento che è stato recentemente nominato il nuovo presidente dell'istituto.

(2-01325) « Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato ».

(5 ottobre 2004)